

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE 1° CIV. - CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE
DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1413 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2012,
promosse

da:

 (Avv. M. Iacoviello, S. Santilli, M. Scopinich),

contro

Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. (Avv. G. Molteni, S. Trifirò, S. Tognon)

In punto a:

PAGAMENTO SOMME

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente è stato dipendente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (oggi Cassa di Risparmi del Veneto s.p.a.) dal 24.04.72 al 30.06.07. Egli ha chiesto le differenze dovute a titolo di t.f.r. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo dello stesso delle ore di straordinario effettuate, del premio di anzianità, dei premi annuali percepiti, delle ferie non godute e delle festività soppresse.

Egli ha allegato che al rapporto si applica la contrattazione collettiva delle Casse di Risparmio e dal 1999 il contratto collettivo ABI.

La Cassa di Risparmio del Veneto si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con riguardo alla inclusione nella base di calcolo dei premi annuali percepiti ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito.

La Corte di Cassazione si è già pronunciata sui temi oggetto di giudizio, e lo ha fatto su ricorso proposto avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., e quindi con statuizione di una regola interpretativa delle norme della contrattazione collettiva richiamate dalle parti in causa. Il principio di diritto enunciato stabilisce che tali norme non contengono alcuna deroga al principio stabilito dall'art. 2120 c.c., comma 2, quanto ai compensi per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale ed ai fini della sua inclusione nella base di computo del trattamento di fine rapporto; essi inoltre devono essere interpretati nel senso di non escludere dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite per premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e per ferie non godute.

Quanto al carattere non occasionale del lavoro straordinario prestato i prospetti allegati al ricorso, non contestati, ne attestano per vero il carattere sistematico.

Parimenti deve rilevarsi il consolidato orientamento di legittimità che, muovendo dal presupposto che nella base di calcolo del t.f.r. debbano rientrare tutti gli elementi collegati con carattere di obbligatorietà ad eventi del rapporto lavorativo, ha riconosciuto che vi debba rientrare il premio di anzianità corrisposto, sulla base di una apposita previsione contrattuale, al raggiungimento di determinate anzianità di servizio (v. Cass. Sez. lav., 11.8.02 n. 12411) nonché i compensi percepiti per festività lavorate o comunque non godute (v. Cass. Sez. lav., 9.7.04 n. 12784).

Con riguardo all'indennità per ferie non godute, pur non essendovi accordo sulla sua natura retributiva o risarcitoria, pare di poter dire che l'assenza di discrezionalità e di occasionalità della stessa induce ad includerla nella base di calcolo del t.f.r. (cf.r. Cass. Sez. lav., 15.3.10 n. 6204).

Per quanto riguarda i c.d. bonus percepiti, ne è documentata la loro corresponsione, in ammontare variabile, nel periodo dal 1985 al 2006, con l'eccezione di soli tre anni. Tenuto conto della presunzione di onerosità che assiste le prestazioni del datore di lavoro, deve ritenersi ingiustificata

l'esclusione dei premi corrisposti, trattandosi in ogni caso di emolumenti a carattere retributivo, corrisposti in dipendenza di eventi attinenti alla organizzazione del lavoro.

Con riguardo all'eccezione di prescrizione, essa risulta interrotta dalla raccomandata ricevuta dal datore di lavoro in data 29.3.12, con cui si richiedeva l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di anzianità e del tfr. anche degli emolumenti qualificati come "premio di produttività/premio aziendale", definizione queste con cui si identificano certamente i bonus richiesti in ricorso, in ragione dell'equivalenza terminologica e posto che le parti non hanno indicato l'esistenza di altre voci di retribuzione cui riferire la richiesta. Non si ritiene nemmeno ammissibile la prova per testi in merito al computo di tali voci nel calcolo delle competenze di fine rapporto - circostanza peraltro contraddittoria con l'asserita non debenza di tale computo - perché il fatto avrebbe dovuto essere allegato mediante la deduzione di specifici dati contabili.

I conteggi prodotti dal ricorrente non sono stati oggetto di specifica contestazione.

Il ricorso va quindi accolto, col favore delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo,

dichiara tenuta e condanna la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. a corrispondere a [REDACTED], per i titoli per cui è causa, la somma di € 9512,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo;

condanna la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1700,00 di compensi, oltre cp e iva.

Così deciso in Padova, li 17.10.13.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa

Mauro Dallacasa

*IL CANCELLIERE
Cobonazzi dr.ssa Luigi
Cobonazzi*

*Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 17.10.2013*

*IL CANCELLIERE
Cobonazzi*